



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 738 del 16/07/2014

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE

Servizio amministrativo OO.PP.

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA
QUARTIERE CANELLES SANTA LUCIA CQII.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
INADEMPIMENTO

N° 113 del Registro Determinazioni
AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE Servizio amministrativo OO.PP.

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA QUARTIERE CANELLES
SANTA LUCIA CQII. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
INADEMPIMENTO**

IL DIRETTORE

Visto il Provvedimento del Sindaco prot. 6685 del 28/2/2014 con il quale è stato conferito all'ing. ADALBERTO PIBIRI l'incarico di Direttore dell'Area 6 LAVORI PUBBLICI;

Viste:

- la Deliberazione di C.C. n. 20 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione armonizzato 2014/1016 e il documento unico di programmazione 2014/2016;
- la Deliberazione G.C. 62 del 24/04/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014;

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore d'Area 6 n. 1320 del 31/12/2010 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'A.T.I. Professionisti del Paesaggio Srl – Roma/SAIBO Srl - Villacidro per un importo di €. 1.370.656,33 comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 15,38% e dell'IVA, oltre al ribasso del 50% sui tempi di realizzazione ed alla gestione dell'opera per mesi 18, giusto il contratto rep. n. 2992 del 21.12.2012;
- con Determinazione del Direttore d'Area 6 n. 167 del 25/02/2013 è stata approvata la Perizia di variante n.1 per un importo in diminuzione pari ad €. 47.659,97 al lordo del ribasso d'asta e dell'IVA;
- con Determinazione n° 1003 del 14/10/2013 è stata approvata la perizia di variante n.2 per un maggiore importo di € 126.116,38 al lordo del ribasso d'asta e dell'IVA;
- per volontà dell'A.T.I. Professionisti del Paesaggio Srl / SAIBO Srl non è stato firmato l'Atto aggiuntivo relativo all'aumento contrattuale di cui alla Perizia di variante n.2

- nel corso del citato appalto la mandataria, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, ha formulato riserve per un ammontare complessivo pari a € 1.645.576,38;
- in data 28/01/2013, nell'iscrivere le riserve n. 1, 2 e 3 nel registro di contabilità, l' A.T.I. chiedeva l'avvio della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 163/2006;
- il Responsabile del procedimento, previa acquisizione della relazione riservata del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 240, comma 3 del D.Lgs 163/2006, ritenendo di dover condividere integralmente le sue controdeduzioni, comunicava all'A.T.I. che non sussistevano i presupposti per poter addivenire ad alcun accordo bonario in quanto l'ammontare delle riserve risultava nullo;
- successivamente, con nota in data 10/02/2014, acquisita in data 11/2/2014 prot. n° 4788 l'A.T.I. Professionisti del Paesaggio Srl / SAIBO Srl, avanzava ulteriore istanza di definizione bonaria delle riserve iscritte fino a quel momento in contabilità, ai sensi dell'art.240 del D.Lgs 163/2006;
- il Responsabile del procedimento, previa acquisizione di relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, ha contestato la fondatezza delle summenzionate pretese, ritenendo inammissibili le riserve formulate ed ha respinto la richiesta di accordo bonario con nota prot. n° 6984 del 04/03/2014;

Preso atto che:

- la copiosa corrispondenza intercorsa tra la Direzione dei lavori e l'ATI esecutrice, evidenzia un comportamento conflittuale dell'Esecutore durante la realizzazione delle opere, in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sovente non veniva sottoposta all'approvazione della D.L., ai sensi dell'art. 167 del D.P.R. 207/2010 l'accettazione e la posa in opera dei materiali; veniva omessa, nonostante le reiterate richieste nei termini e con le modalità prescritti dall'art. 22 del contratto d'appalto, la produzione di un cronoprogramma che consentisse all'amministrazione di poter verificare il rispetto dei termini contrattuali; si concretizzavano atteggiamenti dell'Appaltatore, più volte evidenziati dalla D.L. con varie note, orientato più a generare conflitti che alla realizzazione dell'opera;
- i lavori risultano allo stato attuale, di fatto, sospesi, pur in assenza di legittima sospensione e in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali;

Vista la relazione della D.L. del 14.02.2014, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Viste la nota del Responsabile del procedimento in data 24/02/2014 con la quale s'indicava alla D.L. di formulare le contestazioni e gli addebiti all'appaltatore, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:

- con nota prot. n° 6913 del 03.03.2014, che si intende con la presente determinazione integralmente richiamata e allegata, la Direzione dei Lavori ha avviato, ai sensi del comma

2 dell'art. 136 del Decreto Legislativo n.163/2006, il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento del A.T.I. Professionisti del Paesaggio srl / SAIBO Srl;

- con nota prot. n° 7971 del 13/3/2014 l'ATI esecutrice ha fornito le proprie controdeduzioni;
- con nota prot. n° 8546 del 19/3/2014, il Direttore dei Lavori ha diffidato l'impresa S.A.I.B.O. dall'eseguire lavorazioni di competenza della ditta partecipante mandataria e ha disposto che, entro 15 giorni, le imprese costituenti l'A.T.I., ognuna per le proprie competenze, trasmettessero un'attestazione con le lavorazioni già svolte, allegando un elenco del personale e dei mezzi d'opera utilizzato per singola esecuzione di corpo d'opera;
- tale richiesta è stata disattesa in quanto l'attestazione richiesta non è stata prodotta, pertanto in data 27/3/2014 prot. n° 9279 il Direttore dei Lavori reiterava la diffida di cui sopra;
- con nota del 10.04.2014 il Responsabile del procedimento ha proposto al Direttore d'Area 6 la risoluzione del contratto in danno ai sensi dell'art. 136, comma 3 del D.Lgs 163/2006 in quanto: a) le controdeduzioni dell'ATI devono ritenersi inadeguate mentre persistono le inadempienze contestate; b) risultano l'eseguiti lavori di competenza dell'impresa mandataria dell'ATI da parte della mandante; c) l'A.T.I. non ha sottoscritto l'atto aggiuntivo relativo alla perizia n. 2;

Vista la nota del 03.06.2014 con la quale il Direttore d'Area 6 ha disposto il prosieguo e la definizione dell'iter di risoluzione contrattuale in danno nei confronti dell'ATI aggiudicataria dei lavori;

Ritenuto:

- di dover condividere le considerazioni della Direzione dei Lavori e del Responsabile del procedimento in merito alle inadempienze contrattuali dell'Impresa appaltatrice;
- pertanto che le controdeduzioni formulate dall'Impresa siano prive di fondamento e non idonee a giustificare i gravi inadempimenti contrattuali;
- di dover procedere alla risoluzione in danno del contratto Rep. n° 2992 del 21.12.2012;

Visti :

gli artt.136 e 138 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

l'art.1453 e seguenti del Codice Civile;

gli artt. 183 e 192 del D.lgs 267/00;

D E T E R M I N A

Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla risoluzione del contratto rep. n° 2992 del 21.12.2012, relativo ai lavori di **“REALIZZAZIONE RETE ECOLOGICA QUARTIERE**

CANELLES SANTA LUCIA CQII", sottoscritto dal Comune di Selargius e dell'A.T.I. Professionisti del Paesaggio srl / SAIBO Srl;

Di dare atto che:

- sono confermate con la presente la validità ed efficacia delle determinazioni n. 167 del 25/02/2013 di approvazione della perizia n.1 e della determinazione n° 1003 del 14/10/2013 di approvazione della perizia n.2;

- successivamente all'esecutività della presente determinazione, si provvederà, ai sensi dell'art.138 del D. Lgs. n.163/2006 ad espletare i seguenti adempimenti:

- Comunicazione all'appaltatore della determinazione di risoluzione del contratto;
- Redazione, con preavviso di venti giorni, a cura del direttore dei lavori, dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e della relativa presa in consegna;
- Redazione, a cura dell'organo di collaudo e acquisito lo stato di consistenza, del verbale di accertamento tecnico e contabile delle opere eseguite;
- Determinazione, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, dell'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
- Segnalazione al casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza per Lavori Pubblici, Servizi e Forniture dei fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto secondo il modello all."B" al comunicato del Presidente del su indicato organismo in data 15.09.2010.

IL DIRETTORE D'AREA
Adalberto Pibiri

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale